

N. 33915/2017 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. Claudia Pedrelli - Presidente

Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.

Dott. Tommaso Martucci - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33915 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 marzo 2019

TRA

Reti televisive italiane s.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8; in persona del procuratore
speciale Avv. Stefano Longhini, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Previti, Alessandro La
Rosa e Daniele Roncarà, elettivamente domiciliata presso lo studio Previti, in Roma, Via Cicerone
n. 60;

- attrice

E

1



Bit Kitchen Inc., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Los Angeles (California – Stati Uniti d’America), in 309 E. 8th Street, Ste 602;

- convenuta contumace

nella quale la parte attrice presentava le seguenti conclusioni: come da verbale dell’udienza del 13 marzo 2019, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Reti televisive italiane s.p.a. conveniva in giudizio Bit Kitchen Inc. dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “...nel merito: accertare e dichiarare che la convenuta, consentendo la diffusione non autorizzata di brani estratti dai Programmi RTI, pone in essere una condotta che: (i) costituisce illecito civile ex art. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; (ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale, dei diritti connessi, nonché dei diritti di proprietà industriale di RTI (anche ex artt. 78-ter e 79 della L. 633/1941 nonché ex artt. 12-20 del D. Lgs. 30/2005, i “diritti esclusivi”); (iii) (con accertamento incidentale) concorre nella realizzazione dei reati di cui agli articoli 171, comma 1, lett. a, a-bis), 171 ter, comma 1, lett. a), b), 171 ter, comma 2, a-bis), b) c) LDA. E per l’effetto: a) ordinare la rimozione (e la disabilitazione all’accesso) dalla piattaforma denominata “Vid.me” – e dai suoi sottodomini o derivazioni- di tutti i contenuti audiovisivi riproducenti estratti dei Programmi RTI oggetto di causa; b) vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione dei diritti esclusivi di RTI, realizzata -in qualunque forma- attraverso la piattaforma denominata “Vid.me”, per mezzo dei servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione degli utenti (direttamente o indirettamente) di contenuti audiovisivi estratti dai Programmi RTI oggetto di causa; c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, che allo stato si quantificano in Euro 667.000,00 oltre interessi e rivalutazione; o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa; d) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; e) fissare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 156 e 163 della L. 633/1941 e/o dell’art. 131 del D. Lgs. 30/2005, con riferimento ad ogni brano audiovisivo estratto dai Programmi RTI oggetto di causa una somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - per ogni



violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed altra somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza; f) ordinare alla convenuta la cancellazione o comunque la sospensione degli account degli utenti che hanno immesso sul Portale gestito da Bit Kitchen Inc. brani audiovisivi estratti dai Programmi RTI; g) ordinare a Bit Kitchen di fornire ad RTI tutte le informazioni nella sua disponibilità, necessarie o utili per identificare gli utenti di cui al precedente punto f); h) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. "P.Q.M.") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), con carattere grassetto "Times New Roman n. 14", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, a cura dell'attrice ma ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale". Con vittoria di spese ...".

Premetteva l'attrice di essere società appartenente al Gruppo Mediaset, concessionaria delle emittenti televisive "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro" e di essere titolare esclusiva, in quanto produttrice o in forza di specifici contratti, di tutti i diritti di sfruttamento economico di plurime opere audiovisive trasmesse dalle proprie emittenti, nonché dei marchi registrati corrispondenti alle denominazioni di queste ultime.

Esponneva che la convenuta fosse società statunitense, titolare della piattaforma telematica denominata "Vid.me", accessibile attraverso il collegamento all'indirizzo <https://vid.me> e che sulla stessa fossero messi a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi in violazione dei suoi diritti; che i gestori del Portale interagissero direttamente con i contenuti audiovisivi pubblicati su di essi, svolgendo attività di promozione ed ottimizzazione di essi, mediante la catalogazione degli stessi e la predisposizione di un sofisticato motore di ricerca funzionale ad una loro più agevole consultazione.

Riferiva di avere conferito, in data 26 gennaio 2017, alla società Kopjra s.r.l., specializzata nella intercettazione in internet di contenuti tutelati da diritti di proprietà intellettuale, l'incarico di verificare se sul Portale della convenuta vi fossero opere audiovisive nella propria titolarità e che quest'ultima le aveva segnalato la pubblicazione non autorizzata su di esso di una vasta mole di brani audiovisivi estratti dai programmi RTI.

Per tale ragione, in data 6 febbraio 2017, l'attrice aveva inviato alla convenuta una diffida nella quale aveva indicato i titoli dei prodotti audiovisivi oggetto di illecita pubblicazione in violazione dei suoi diritti di esclusiva, specificando un vasto campione di URL attraverso i quali era possibile individuare i materiali audiovisivi in questione: con la diffida aveva chiesto alla controparte di rimuovere i contenuti indicati e di disabilitare l'accesso a tutti i brani estratti dai Programmi RTI la cui pubblicazione fosse in essere in modo tale da impedire la memorizzazione e la riproduzione o



qualunque uso di ulteriori brani, nonché di fornire a RTI tutte le informazioni necessarie ad identificare gli utenti titolari degli *account* attraverso i quali i brani erano stati immessi nel Portale.

La diffida aveva ricevuto, però, soltanto parziale riscontro, tanto che era stato accertato che a distanza di circa due mesi fossero ancora presenti sul Portale cinquantanove dei brani audiovisivi individuati, della durata complessiva superiore a 667 minuti.

Affermava l'attrice il proprio diritto di ottenere tutela a fronte delle condotte lesive dei suoi diritti autorali, invocando l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 78 ter, 79 e 156 LdA e sosteneva che le stesse rivestissero anche rilevanza penale, integrando gli estremi dei delitti previsti e puniti dagli artt. 171 e 171 ter LdA.

Deduceva che non fosse applicabile nel caso di specie il regime di limitazione della responsabilità civile previsto nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (art. 16), in ragione del ruolo svolto dalla convenuta nella gestione dei contenuti presenti sul Portale e della natura e delle caratteristiche dei servizi dalla medesima resi nei confronti degli utenti.

Si doleva, poi, della lesione dei propri diritti di proprietà industriale, invocando la tutela prevista dagli artt. 20 e 131 c.p.i..

Chiedeva che fosse accertato, altresì, che le descritte condotte integrassero atti di concorrenza sleale idonei, ex art. 2598 n. 3 c.c..

Proponeva, quindi, nei confronti della convenuta domande di inibitoria della prosecuzione da parte della medesima della perpetrazione delle illecite condotte in suo pregiudizio, nonché domanda risarcitoria, chiedendo la liquidazione del danno di natura patrimoniale derivatole secondo il criterio del c.d. "prezzo del consenso", nonché del danno non patrimoniale.

La parte convenuta ritualmente citata a comparire in giudizio non si costituiva e ne era pertanto dichiarata la contumacia.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice ed espletamento di consulenza tecnica.

La parte attrice precisava le conclusioni all'udienza del 13 marzo 2019, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositava la comparsa conclusionale nel termine assegnato.

Le domande formulate dalla parte attrice nei confronti della convenuta sono fondate e meritano accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.

Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla controversia, in ossequio al disposto dell'art. 3 L. 218/95, in quanto avente ad oggetto materia compresa nel campo



di applicazione della Convenzione di Bruxelles (art 5), in relazione al luogo in cui si è consumata la condotta che si assume illecita; ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, dato che la condotta per sua natura è destinata a produrre effetti in plurimi contesti territoriali, secondo orientamento giurisprudenziale costante, è dato avere riguardo al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il danneggiato, quest'ultimo da individuarsi nel luogo in cui il medesimo ha sede e svolge le sua attività. In tal senso è univocamente orientata la giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale afferma che *“Alla stregua dell'art. 3, comma 2, della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, anche nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato né residente in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente occorre, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima”* (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 5765 del 12/04/2012) e che *“In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima”* (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 27164 del 26/10/2018).

Nel merito, la domanda è stata formulata dall'attrice ai fini della tutela dei propri diritti su contenuti audiovisivi nella sua titolarità esclusiva - per essere la stessa produttrice dei programmi o comunque titolare dei diritti di utilizzazione economica di essi - sul presupposto che essi fossero stati lesi dalla condotta della convenuta mediante diffusione abusiva sul Portale denominato “Vid.me”, accessibile mediante il collegamento all'indirizzo Web <https://vid.me>: segnatamente l'attrice ha invocato la tutela del proprio diritto di autore sulle opere (art. 78 ter e 156 ss. LdA) ed anche dei propri diritti di proprietà industriale (artt. 20 e 131 c.p.i.) sui marchi identificativi delle emittenti televisive sulle quali i contenuti stessi sono stati trasmessi.



Della titolarità dei diritti sui contenuti audiovisivi oggetto della domanda, l'attrice ha fornito riscontro, producendo in atti documenti comprovanti la circostanza in relazione a ciascuno di essi (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice).

Ha poi allegato di avere appurato la perpetrazione della condotta lesiva nei suoi confronti da parte della convenuta, mediante l'ausilio di società specializzata nello svolgimento dell'attività di individuazione di contenuti tutelati sulla Rete, cui ha demandato specificamente la verifica della presenza sul Portale gestito dalla convenuta di opere audiovisive nella sua titolarità e ha provato la circostanza mediante produzione in atti della relazione redatta dalla società Kopjra (allegato 8 fascicolo di parte attrice).

Ha, quindi, sostenuto che la convenuta dovesse ritenersi responsabile, quale intermediario nella diffusione dei video oggetto della domanda in violazione dei suoi diritti, essendo titolare e gestore della piattaforma telematica denominata Vid.me sulla quale essi erano stati pubblicati, descrivendo la natura dell'attività svolta dalla stessa, segnatamente di promozione e di ottimizzazione dei contenuti, anche mediante catalogazione di essi e suddivisione in categorie e predisposizione di un sofisticato motore di ricerca: tali elementi - secondo l'attrice -avrebbero connotato l'attività della convenuta in modo tale da consentire di ricondurne l'attività a quella di un *hosting provider* c.d. "attivo".

Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, ci si deve soffermare brevemente, in generale, sul tema dei limiti della responsabilità dell'Internet Service provider nell'attuale sistema normativo, come delineato nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva 31/2000/CE, oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria nonché nazionale, in plurime pronunce di merito intervenute sul punto e da ultimo anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7708 del 19/03/2019).

Segnatamente, nella recente pronuncia, che si richiama in quanto condivisibile, la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo sistematico l'inquadramento normativo dei "servizi della società dell'informazione" (art. 2, lett. a, della direttiva 2000/31/CE) illustrando come in essi fossero individuate e distinte le attività svolte dai c.d. *provider*, ovvero i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario e finalizzati ad organizzare l'offerta ai propri utenti dell'accesso alla rete internet e dei servizi connessi all'utilizzo di essa.

In attuazione degli artt. 12, 13, e 14 della direttiva, gli artt. 14, 15 e 16 d. lgs. n. 70 del 2003 individuano i servizi di "semplice trasporto - *mere conduit*", di "memorizzazione temporanea -



caching” e duratura “memorizzazione di informazioni – *hosting*”, con espressioni inglesi incorporate nella stessa definizione della normativa interna.

La Corte di legittimità ha poi recepito l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, riferito al tenore del considerando 42 della direttiva, secondo il quale dovesse essere ulteriormente distinta nell’ambito dell’ultima categoria di operatori la nozione di “ *hosting provider attivo*”, atta a ricomprendere l’attività dei soggetti esorbitante da quella di ordine meramente tecnico, automatico e passivo: segnatamente, la distinzione è stata fondata sul fatto che nel caso di *hosting* passivo il prestatore non conoscesse né controllasse le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i servizi, diversamente dal prestatore di servizi della società dell’informazione che svolgesse un ruolo attivo (Corte di giustizia UE 7 agosto 2018, *Coöperatieve Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta*, C-521/17, Corte di giustizia UE 11 settembre 2014, C-291/13, *Sotiris Papasavvas*, spec. p. 44; Corte di giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, *L’Oréal c. eBay*, Corte di giustizia UE 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08, *Google c. Luis Vuitton*).

Tale distinzione assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi: nel caso in cui l’attività svolta sia quella di *hosting provider* attivo, si è infatti ritenuta non operante la specifica disciplina di esclusione dalla responsabilità, prevista, invece, per il solo operatore che svolga attività di *hosting* passivo; in ogni caso, anche per quest’ultimo l’esenzione di responsabilità si considera operante qualora lo stesso: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione diffusa sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

Si impone, quindi, in via generale, la definizione dei criteri in base ai quali l’attività del prestatore possa essere ricondotta nell’ambito dell’una o dell’altra categoria: in tal senso, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che fosse idonea a delineare la figura dell’ *hosting provider* “attivo”, l’individuazione nella sua attività di taluni “indici di interferenza” (sui contenuti illeciti), da accertare in concreto da parte del giudice del merito: nel dettaglio, tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.



Nel caso di specie, l'attrice ha allegato che la convenuta avesse svolto un ruolo attivo nella gestione dei contenuti illeciti, segnatamente consistito nell'organizzazione degli stessi, nella promozione della loro diffusione, quest'ultima attuata mediante un'accurata attività di catalogazione e di predisposizione di un motore di ricerca che ne agevolasse la consultazione, comprovando la circostanza mediante la produzione in atti di documenti dai quali desumere la natura dell'attività dalla medesima svolta.

A fronte di tali allegazioni e produzioni, si ritiene fosse onere della convenuta documentare che lo svolgimento di tali attività si fosse eventualmente reso possibile anche senza l'effettiva conoscenza dei contenuti illeciti diffusi tramite il portale; la convenuta, invece, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha neppure effettuato alcuna allegazione sul punto.

La conoscenza dell'illiceità dei contenuti da parte del prestatore si sarebbe comunque pacificamente verificata non appena ricevuta la diffida, in data 6 febbraio 2017 (prodotta in atti come allegato 11 del fascicolo di parte attrice); alla ricezione della diffida ha fatto seguito la rimozione parziale da parte della convenuta dei contenuti illeciti presenti sul Portale.

Non è neppure necessario soffermarsi in questa sede sulla completezza della diffida ovvero sulla idoneità di essa a consentire la compiuta individuazione da parte del destinatario dei video da rimuovere, dato che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, l'attività del prestatore è da qualificare come di *hosting* attivo, sicché deve ritenersi la conoscenza dell'illiceità dei contenuti da parte del gestore del Portale prescindendo dalla comunicazione di essa da parte del danneggiato.

Si ritengono, pertanto, meritevoli di accoglimento le domande formulate dall'attrice di accertamento dell'illiceità della condotta della convenuta, dovendosi ritenere la responsabilità della medesima in ordine alla pubblicazione dei video sul Portale in contrasto con le disposizioni poste a tutela dei diritti autorali dell'attrice, fin dal momento del caricamento di essi.

Non si reputano, invece, fondate le domande di accertamento della violazione da parte della convenuta delle disposizioni a tutela dei diritti di proprietà industriale della attrice, non assumendo rilievo la circostanza che i brani dei programmi televisivi pubblicati fossero connotati dal logo delle emittenti televisive sulle quali erano state trasmesse, difettando il presupposto della condotta appropriativa degli altrui segni distintivi, non essendo stati utilizzati questi ultimi al fine di individuare alcun prodotto della convenuta.

Né si ritiene che la condotta dell'attrice abbia integrato gli estremi dell'illecito previsto dall'art. 2598 c.c., non ravvisandosi il presupposto dello svolgimento da parte della convenuta di attività in concorrenza con quella dell'attrice.

All'accertamento dell'illiceità della condotta consegue l'accoglimento delle domande volte ad ottenere la condanna della convenuta alla rimozione dal Portale dei contenuti lesivi specificamente



individuati dalla attrice (i 59 brani individuati nell'elaborato depositato in atti) oggetto della domanda e di inibitoria della prosecuzione o reiterazione di ogni ulteriore violazione dei diritti di RTI mediante pubblicazione di essi sulla piattaforma o comunque di messa a disposizione di essi nei confronti degli utenti; invero, il gestore del Portale dovrebbe avere, allo stato, già cessato la propria attività in data 15 dicembre 2017, secondo quanto accertato dal CTU.

Si ritiene, comunque, di determinare la somma dovuta da parte della convenuta, per ogni eventuale reiterazione accertata della condotta lesiva, nell'importo di euro 5.000, per ciascuno dei brani oggetto della domanda.

Quanto alla domanda risarcitoria, deve rilevarsi che l'attrice ha proposto la stessa soltanto in relazione ai contenuti la cui pubblicazione si è protratta sul Portale dopo la ricezione da parte del gestore della diffida del 6 febbraio 2017, ovvero, in relazione ai 59 brani audiovisivi individuati nel dettaglio nell'elaborato tecnico redatto dalla società Kopjra, già citato, della durata complessiva di 667 minuti, la cui permanenza sul sito è stata accertata tra il 29 e il 31 marzo 2017 a distanza di circa due mesi dalla diffida; anche nella precisazione del *quantum* della domanda risarcitoria è stato fatto riferimento da parte dell'attrice al *“valore delle royalties che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'odierna attrice per ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione dei brani che hanno continuato ad essere abusivamente diffusi attraverso il portale Vid.me, anche successivamente al ricevimento della diffida.*

Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, si ritiene debba procedersi in via equitativa, tenuto conto del parametro del c.d. prezzo del consenso: in tal senso, si orienta infatti la giurisprudenza di merito prevalente e anche segnatamente questa sezione specializzata (si vedano, da ultimo, le pronunce di questo Tribunale n. 693/2019, n. 3512/2019, n. 14757/2019 e n. 14760/2019).

Si è, quindi, conferito incarico di consulenza tecnica, indicando nel quesito al Consulente il criterio della determinazione del valore delle *royalties* in ipotesi dovute da parte della convenuta in favore della attrice, qualora fosse stato richiesto ed ottenuto il consenso alla pubblicazione; la stima del prezzo del consenso è stata operata dal CTU tenendo conto del prezzo di mercato, quest'ultimo desumibile dall'esito delle negoziazioni intervenute nel periodo di riferimento tra l'attrice ed altri operatori nel settore della comunicazione; in tale ambito il CTU, in modo condivisibile, ha selezionato nella varietà di contratti intercorsi tra RTI e diversi operatori (prodotti in atti dall'attrice), i dati ritenuti maggiormente significativi, tenuto conto della natura dei contenuti pubblicati e del tipo di utilizzo di essi: è, quindi, pervenuto alla determinazione congrua del prezzo per minuto nella misura di euro 730, considerando la quantificazione che era stata operata in un accordo transattivo, sottoscritto in data 9 dicembre 2013 con altro operatore, con il quale era stato



definito bonariamente un giudizio avente a oggetto l'uso non autorizzato di emissioni di RTI su una piattaforma telematica.

Ha poi tenuto conto, al fine di commisurare l'entità del danno risarcibile, del tempo di permanenza dei contenuti sulla piattaforma, della progressiva obsolescenza dei contenuti nel tempo, tale da attenuarne progressivamente il valore economico, in modo particolarmente significativo nel caso dei programmi di intrattenimento e di trasmissioni giornalistiche: in particolare, ha ritenuto congruo un deprezzamento forfettario del 20% delle *royalties* dovute a partire dal terzo anno di pubblicazione in poi.

Conclusivamente, ha determinato l'entità delle *royalties* che sarebbero state dovute qualora la convenuta avesse acquisito legittimamente il diritto di pubblicare i contenuti oggetto della domanda per il tempo accertato, nella misura complessiva di euro 1.601.912,00.

Al Consulente è stato anche chiesto di stimare l'entità degli introiti pubblicitari della convenuta connessi alla pubblicazione dei video in questione: sul punto, il CTU ha concluso nel senso che essi fossero di difficile determinazione e comunque che la loro quantificazione fosse irrilevante, tenuto conto del fatto che fossero commisurati al numero di visualizzazioni dei contenuti da parte degli utenti, quest'ultimo piuttosto modesto.

Ritiene il Collegio di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU, essendo state le stesse adeguatamente motivate anche in risposta alle osservazioni del Consulente di parte attrice, il quale ha del resto in gran parte condiviso il metodo di lavoro del primo.

Infine, nell'ambito del danno patrimoniale risarcibile, vanno considerate anche le spese sostenute da parte dell'attrice per retribuire l'attività prestata in suo favore da parte della società Kopjra, il cui costo è stato documentato mediante produzione di fattura, emessa per l'importo complessivo di euro 3.538

Si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest'ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10% (euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale.



Su tale somma debbono computarsi rivalutazione monetaria ed interessi nella sulla somma rivalutata anno per anno (secondo il criterio indicato da Cass. 1712/95), con decorrenza dal dicembre 2017 e fino al soddisfo.

Si ritengono, infine, meritevoli di accoglimento, data la natura dell'illecito e le modalità di commissione di esso, sia l'istanza volta ad ottenere l'emissione di ordine nei confronti della convenuta di fornire all'attrice ogni informazione utile ad identificare che gli utenti responsabili del caricamento dei contenuti audiovisivi sul portale che l'istanza della parte attrice di ottenere l'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza; per l'effetto, si dispone la pubblicazione dello stesso sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera, edizioni cartacee ed *on line*, per due edizioni consecutive, a spese della convenuta.

In ragione della soccombenza, la parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 3.417,82 per esborsi e euro 21.387, per compensi professionali, (euro 3.375 per la fase di studio, euro 2.227, per la fase introduttiva, euro 9.915 per la fase istruttoria, euro 5.870, per la fase decisoria), oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si pongono, infine, in via definitiva, le spese di CTU separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, ordina alla convenuta l'immediata rimozione dal Portale Vid.me dei contenuti lesivi specificamente individuati in motivazione; inibisce alla convenuta la prosecuzione o la reiterazione di ogni ulteriore violazione dei diritti di RTI mediante pubblicazione dei medesimi contenuti sulla piattaforma o comunque di messa a disposizione di essi nei confronti degli utenti;
- fissa nell'importo di euro 5.000, la somma dovuta da parte della convenuta nei confronti dell'attrice per ogni eventuale reiterazione accertata della condotta lesiva, in relazione a ciascuno dei brani oggetto della domanda.
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di euro 1.765.995, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione;



- in accoglimento dell'istanza della parte attrice, ordina alla convenuta di fornire all'attrice ogni informazione utile ad identificare gli utenti responsabili del caricamento dei contenuti audiovisivi oggetto della domanda sul portale Vid.me;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera anche *on line* per due edizioni consecutive, a spese della convenuta;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 3.417,82 per esborsi e euro 21.387 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU, separatamente liquidate a carico della parte attrice.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2019.

Il Giudice est.

Laura Centofanti

Il Presidente

Claudia Pedrelli

